

Ordinanza sulle poste

(OPO)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 29 agosto 2012¹ sulle poste è modificata come segue:

Art. 1 lett. i-o

Nella presente ordinanza si intende per:

- i. *invio elettronico*: contenuti o dati trasmessi per via elettronica da un mittente, tramite l'interfaccia utente della Posta o un'interfaccia di programmazione, al sistema di recapito ibrido della Posta, che nella loro forma definitiva possono essere recapitati ai destinatari come invio indirizzato sia tramite il canale elettronico sia tramite quello ibrido; sono considerati come invii elettronici anche gli scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità e che possono essere recapitati solo tramite il canale elettronico;
- j. *sistema di recapito ibrido*: sistema della Posta con cui un mittente può spedire invii elettronici tramite un canale elettronico o ibrido;
- k. *canale elettronico*: canale tramite il quale un invio elettronico viene recapitato per via elettronica al destinatario;
- l. *canale ibrido*: canale tramite il quale un invio elettronico viene trasmesso al destinatario come lettera o pacco ai sensi dell'articolo 2 lettera c o d LPO;
- m. *invio elettronico singolo*: invio elettronico che il mittente affida per il trasporto alla Posta tramite l'interfaccia utente o un'interfaccia di programmazione in base alle condizioni commerciali generali;
- n. *invio elettronico di massa*: invio elettronico che il mittente affida per il trasporto alla Posta tramite un'interfaccia di programmazione in base a condizioni contrattuali individuali;
- o. *smistamento di invii elettronici*: processo che garantisce il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico o ibrido conformemente alle direttive del destinatario.

Art. 29 cpv. 1 lett. e

¹ Il servizio universale in Svizzera nel settore dei servizi postali comprende almeno l'offerta per il trasporto dei seguenti invii postali indirizzati:

- e. invii elettronici tramite un sistema di recapito ibrido.

Art. 31 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2^{bis}

¹ La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali, se:

- a. la casa in questione appartiene a un insediamento composto al minimo da cinque case abitate tutto l'anno su una superficie massima di un ettaro; o
- b. i tempi di percorrenza per servire una casa abitata tutto l'anno appartenente a un insediamento ai sensi della lettera a non superano complessivamente i due minuti.

^{2bis} *abrogato*

Art. 31a cpv. 3

³ Deve rispettare l'orario di recapito di cui al capoverso 1 nel 90 per cento dei casi. Questo valore percentuale deve essere rispettato su base annuale su tutto il territorio svizzero.

Art. 32 cpv. 1

¹ La Posta deve rispettare i tempi di consegna degli invii postali di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera a:

- a. nel 90 per cento dei casi per le lettere;
- b. nel 90 per cento dei casi per i pacchi.

¹ RS 783.01

Sezione 1a: Sistema di recapito ibrido

Art. 35a Prestazioni

Tramite un sistema di recapito ibrido, la Posta assicura alle persone fisiche e giuridiche con domicilio, sede o stabile organizzazione in Svizzera le prestazioni seguenti:

- a. l'allestimento e la gestione di una piattaforma per la presa in consegna, lo smistamento, il recapito e il salvataggio temporaneo di invii elettronici;
- b. la messa a disposizione di un'interfaccia utente e interfacce di programmazione che consentano agli utenti di trasmettere invii elettronici e di recuperare invii elettronici trasmessi o ricevuti;
- c. il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico o ibrido;
- d. la stampa, l'imbustamento o l'imballaggio, l'affrancatura e l'invio del contenuto di un invio elettronico come lettera o pacco ai sensi dell'articolo 2 lettera c o d LPO;
- e. la notifica al destinatario immediatamente dopo il recapito di un invio elettronico ad egli indirizzato;
- f. la trasmissione di invii elettronici a una piattaforma riconosciuta ai sensi dell'ordinanza del 18 giugno 2010² sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento;
- g. l'identificazione e autenticazione dell'utente.

Art. 35b Recapito tramite il canale elettronico

¹ Per il recapito di invii elettronici tramite il canale elettronico è necessario l'espresso consenso del destinatario. Il destinatario può revocare il consenso in ogni momento senza indicarne i motivi.

² La Posta consente ai destinatari il ritiro di invii elettronici immediatamente dopo averli presi in consegna.

³ Dopo la presa in consegna, appone a tutti gli invii elettronici un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale elettronica ai sensi della legge federale del 18 marzo 2016³ sulla firma elettronica.

⁴ La Posta emette una conferma di ricezione immediatamente dopo il recapito di un invio elettronico. Inoltre, su richiesta del mittente, emette le seguenti conferme:

- a. una conferma di ritiro: per ciascun destinatario, non appena ha ritirato per la prima volta l'invio elettronico;
- b. una conferma di mancato ritiro: se un destinatario di un invio elettronico non lo ha ritirato entro la fine del settimo giorno dopo la trasmissione.

⁵ Gli invii e le conferme elettronici vengono cancellati 90 giorni dopo il recapito. Fino alla cancellazione, il mittente e il destinatario in questione possono sempre effettuare il ritiro. Sono fatti salvi eventuali obblighi di messa a disposizione o di conservazione, in particolare nei confronti delle autorità preposte al perseguimento penale.

⁶ La Posta comunica immediatamente al mittente se essa, per motivi tecnici o di altro tipo, non è in grado di recapitare tramite il canale elettronico un invio elettronico che ha accettato, o se può farlo solo con un ritardo.

⁷ Fa sì che il destinatario di un invio elettronico possa semplicemente:

- a. bloccare i mittenti affinché essi non possano più spedirgli ulteriori invii elettronici mediante il canale elettronico; e
- b. comunicare ai mittenti che non desidera più ricevere invii elettronici con contenuto analogo.

⁸ I mittenti di invii elettronici in relazione a scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità di cui all'articolo 35a lettera f non possono essere bloccati ai sensi del capoverso 7.

Art. 35c Recapito tramite il canale ibrido

¹ Ai destinatari che non hanno dato il loro consenso al recapito elettronico, che lo hanno revocato o che hanno bloccato il mittente ai sensi dell'articolo 35b capoverso 7 lettera a, la Posta consegna gli invii elettronici attraverso il canale ibrido.

² A tale scopo esegue i passaggi secondo l'articolo 35a.

³ Nell'ambito degli scambi di atti giuridici per via elettronica con le autorità di cui all'articolo 35a lettera f, la Posta non è tenuta a recapitare invii elettronici tramite il canale ibrido.

⁴ Per il recapito di invii elettronici tramite il canale ibrido si applicano le scadenze seguenti:

- a. se il mittente di un invio elettronico spedisce quest'ultimo in un giorno lavorativo, lo stesso giorno la Posta produce le lettere o i pacchi di cui all'articolo 2 lettera c o d LPO e vi attribuisce la classe di affrancatura selezionata;
- b. il sabato e la domenica, nonché nei giorni festivi generali, le lettere o i pacchi sono prodotti e inviati il primo giorno lavorativo successivo al giorno della presa in consegna dell'invio elettronico.

Art. 35d Interfaccia utente

L'interfaccia utente del sistema di recapito ibrido deve poter essere accessibile e utilizzabile tramite tecnologie comuni.

Art. 35e Identificazione e autenticazione

¹ Gli utenti del sistema di recapito ibrido devono identificarsi e autenticarsi presso la Posta.

² RS 272.1

³ RS 943.03

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

² L'identificazione può essere fatta nei modi seguenti:

- a. convalida tramite lettera dell'indirizzo di una persona fisica;
- b. esibizione di un documento ai sensi dell'articolo 20a capoverso 1 o verifica di informazioni ai sensi dell'articolo 20b capoverso 1 dell'ordinanza del 15 novembre 2017⁴ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; o
- c. esibizione di una prova elettronica dell'identità.

³ La PostCom determina quali prove elettroniche dell'identità sono considerate valide.

⁴ Gli utenti dell'interfaccia devono aprire un conto utente presso la Posta.

⁵ La procedura di autenticazione per l'accesso all'interfaccia utente deve essere conforme all'attuale stato della tecnica.

⁶ La Posta deve bloccare l'accesso al sistema di recapito ibrido alle persone che hanno utilizzato l'identità di una persona inesistente o che non ha precedentemente acconsentito all'utilizzo del sistema di recapito ibrido.

Art. 35f Protezione e sicurezza dei dati

¹ I dati devono essere conservati e trattati in Svizzera in conformità con il diritto svizzero.

² I dati personali e i dati di persone giuridiche possono essere trattati a condizione che ciò sia necessario per la fornitura delle prestazioni del sistema di recapito ibrido e che tali dati non siano divulgati.

³ La Posta si assicura che:

- a. i dati del sistema di recapito ibrido vengano salvati ed elaborati in maniera separata rispetto ad altri insiemi di dati;
- b. per il salvataggio e il trasferimento dei dati siano utilizzati metodi di criptaggio conformi all'attuale stato della tecnica;
- c. il trasferimento dei dati sia garantito in base agli standard tecnici dell'Amministrazione federale in materia di trasferimento sicuro;
- d. dopo la cancellazione di un conto utente tutti i dati che non sono necessari alla fornitura di servizi postali fisici saranno distrutti nel rispetto dei termini legali;
- e. se l'utente non ha effettuato l'accesso per più di due anni il relativo conto utente verrà cancellato previo preavviso.

⁴ La PostCom stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative in relazione alla protezione e alla sicurezza dei dati e ne verifica regolarmente il rispetto.

⁵ La Posta definisce per iscritto le misure organizzative e tecniche contro il trattamento non autorizzato dei dati e tiene automaticamente traccia dell'ispezione e del trattamento dei dati.

⁶ Impiega un sistema adeguato ai rischi per riconoscere e gestire gli incidenti legati alla sicurezza. Segnala alla PostCom gli incidenti relativi alla protezione e alla sicurezza dei dati classificati come rilevanti per la sicurezza.

Art. 35g Accesso non discriminatorio

¹ La Posta garantisce a terzi l'accesso non discriminatorio e trasparente alle installazioni e prestazioni del sistema di recapito ibrido.

² Mette a disposizione di terzi interfacce di programmazione sicure per il sistema di recapito ibrido. Consente in particolare:

- a. la spedizione di invii elettronici tramite trasmissione diretta di dati tra le applicazioni specializzate di terzi e il sistema di recapito ibrido; e
- b. la presa in consegna e il ritiro di invii elettronici tramite trasmissione sicura di dati tra le applicazioni specializzate di terzi e il sistema di recapito ibrido.

³ La PostCom emana una decisione in caso di controversie fra la Posta e terzi.

Art. 35h Combinazione con servizi che non rientrano nei mandati di servizio universale

La Posta può combinare i servizi del sistema di recapito ibrido con servizi che non rientrano nei mandati di servizio universale, a condizione:

- a. di offrire anche un composto esclusivamente da prestazioni del servizio universale;
- b. di mettere le interfacce di programmazione utilizzate ai fini della combinazione ai sensi dell'articolo 35g capoverso 2 anche a disposizione di terzi; e
- c. che la combinazione non si ripercuota negativamente sulla sicurezza e la protezione dei dati nel servizio universale.

Art. 35i Emolumenti e tassa di vigilanza

¹ La PostCom riscuote emolumenti amministrativi per le prestazioni e decisioni in relazione all'accesso non discriminatorio al sistema di recapito ibrido.

² Riscuote una tassa annua di vigilanza presso la Posta per coprire i costi della vigilanza sul sistema di recapito ibrido non coperti dalle entrate provenienti dagli emolumenti.

³ Il calcolo, l'esigibilità, il differimento e la prescrizione sono retti dalle disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti⁵.

⁴ RS 780.11

⁵ RS 172.041.1

Art. 43 cpv. 1 lett. a

¹ Il servizio universale comprende almeno l'offerta, destinata alle persone fisiche e giuridiche con domicilio, sede e attività operativa in Svizzera, delle seguenti prestazioni fornite a livello nazionale nel settore del traffico dei pagamenti in franchi svizzeri:

- a. l'apertura e la tenuta di un conto per il traffico dei pagamenti che comprenda l'accesso al traffico dei pagamenti digitale e un mezzo di pagamento usuale sul mercato per i pagamenti in Internet;

Art. 44 cpv. 1ter

^{1ter} Se la Posta adempie il servizio di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera b con una prestazione da svolgere attraverso la rete degli uffici postali e delle agenzie, si applicano le disposizioni in materia di raggiungibilità di cui al capoverso 1. Nelle aree con servizio a domicilio, la Posta offre una soluzione alternativa al domicilio del cliente.

Art. 47 cpv. 2 e 8

² La Posta stabilisce i prezzi per gli invii postali di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettere a ed e indipendentemente dalla distanza e in base a principi uniformi. La PostCom controlla periodicamente se i prezzi sono stati fissati indipendentemente dalla distanza.

⁸ Gli invii postali di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera e, recanti la dicitura «cecogrammi», sono trasportati gratuitamente, se:

- a. sono consegnati da ipovedenti, non vedenti o dalle organizzazioni di ipovedenti o non vedenti oppure sono loro indirizzati; e
- b. il contenuto non persegue scopi di comunicazione commerciale.

Art. 60 cpv. 1 lett. d e e

¹ Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom un rapporto sul rispetto dell'obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali. Nel rapporto deve in particolare:

- d. indicare il numero complessivo di case ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 che non beneficiano del recapito a domicilio;
- e. informare in merito a incidenti relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati.

Art. 83a

abrogato

Art. 83c *Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...*

Nelle case in cui, vista la modifica all'articolo 31 capoverso 1 del ...¹, la Posta non è più tenuta a effettuare il recapito a domicilio, essa cessa il recapito a domicilio in maniera graduale entro un periodo di 10 anni. Essa indica il numero di case interessate nel rapporto di cui all'articolo 60 capoverso 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Ordinanza

«%ASFF_YYYY_ID»